

ALLEGATO 1.6

Capitolato speciale dell'assicurazione

TUTELA LEGALE

La presente Polizza è stipulata tra

| |
|--|
| <input type="checkbox"/> UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE |
| <input type="checkbox"/> Comune di CAMPOGALLIANO |
| <input type="checkbox"/> Comune di CARPI |
| <input type="checkbox"/> Comune di NOVI DI MODENA |
| <input type="checkbox"/> Comune di SOLIERA |

e

| |
|----------------------------------|
| la Società/Impresa Assicuratrice |
| |
| |
| |

Durata del contratto

| | |
|----------------------|------------|
| dalle ore 24.00 del: | 30.09.2023 |
| alle ore 24.00 del: | 30.09.2028 |

con frazionamento semestrale e scadenza del primo periodo assicurativo

| | |
|---------------------|------------|
| alle ore 24.00 del: | 31.03.2024 |
|---------------------|------------|

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

Sommario

DEFINIZIONI

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- 1.1 Prova del contratto
- 1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- 1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede
- 1.4 Durata del contratto
- 1.5 Recesso in caso di sinistro
- 1.6 Oneri fiscali
- 1.7 Foro competente
- 1.8 Forma delle comunicazioni
- 1.9 Rinvio alle norme di legge
- 1.10 Clausola broker
- 1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)
- 1.12 Interpretazione del contratto
- 1.13 Informazione sinistri
- 1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
- 1.15 Determinazione e Regolazione del premio

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

- 2.1 Oggetto dell'assicurazione
- 2.2 Prestazioni garantite
- 2.3 Esclusioni
- 2.4 Estensione territoriale delle garanzie
- 2.5 Delimitazione temporale della garanzia
- 2.6 Individuazione e variazione degli Assicurati
- 2.7 Legittimazione
- 2.8 Sanction Limitation and Exclusion Clause

3.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

- 3.1 Denuncia del sinistro e scelta del Legale
- 3.2 Gestione del sinistro
- 3.3 Pagamento dell'indennizzo
- 3.4 Anticipo indennizzi

4.0 MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

- 4.1 Massimali assicurati / Massimale specifico per la garanzia art. 2.2 Prestazioni garantite punto 3
- 4.2 Franchigia

SCHEDA TECNICA

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

Assicurato

il Contraente, i suoi amministratori, dirigenti e dipendenti, come indicati in polizza.

Assicurazione

il contratto di assicurazione.

Broker incaricato

Assiteca BSA Srl, mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

Contraente

il soggetto che stipula l'assicurazione, come indicato nella Scheda Tecnica di Polizza.

Controparte:

la parte avversaria in una controversia.

Danno extracontrattuale

danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Derubricazione del reato:

qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Dipendenti

le persone che hanno con il Contraente un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se solo in via temporanea.

Esecuzione forzata

l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

- **Espropriazione forzata** - attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- **Esecuzione forzata in forma specifica** - attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione. Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva.

Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es. cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro Pubblico Ufficiale.

Illecito

inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento.

Indennizzo

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Insorgenza del Sinistro

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare una o più norme di legge, da cui origina la controversia o il procedimento.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

Periodo assicurativo annuo

l'intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell'assicurazione.

Periodo di efficacia

il periodo compreso tra la data di effetto retroattivo dell'assicurazione e la data di scadenza del contratto comprese le eventuali proroghe.

Polizza

il documento che prova l'assicurazione.

Premio

la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sanzioni amministrative

le sanzioni previste per la violazione di disposizioni di natura non penale.

Sinistro/Caso assicurativo

il verificarsi del fatto dannoso – cioè la controversia – che richiede l'azione di tutela legale a favore dell'Assicurato.

Società o Compagnia

l'impresa assicuratrice.

Ultrattività

il termine temporale entro il quale l'Assicurato può denunciare un sinistro insorto nel periodo di efficacia della copertura.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Prova del contratto

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Si conviene tra le parti di considerare a tutti gli effetti come data di avvenuto pagamento, quella dell'atto che conferisce ordine di liquidazione della spesa con richiesta di mandato all'Ufficio Ragioneria/Amministrazione del Contraente, a condizione che venga data comunicazione scritta alla Società degli estremi dell'atto.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante, in deroga all'art 1901 C.C., anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, compresi gli eventuali rinnovi e le proroghe, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Tale disposizione contrattuale è altresì operante sia per tutti i pagamenti posteriori alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto, sia per i pagamenti di rate, appendici e/o regolazioni premio successive, scaturenti dal medesimo contratto assicurativo.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

1.4 Durata del contratto

Il presente contratto ha la durata indicata nella Scheda Tecnica e cessa alla scadenza stabilita.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, Il Contraente, a seguito di disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (Art.1, c. 13 Legge 135/2012 e ss.mm. e ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui la Società non sia disposta

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

ad una nuova rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Ferma la possibilità di esercitare il potere di recesso ai sensi dell'Art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Il Contraente e la Società hanno inoltre la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

1.5 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.

Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, compreso - nel caso in cui sia la Società a recedere dal contratto - l'importo corrispondente al rateo di imposte.

Non è ammesso il recesso della Società da singole garanzie o parti del contratto, salvo espressa presa d'atto ed accettazione da parte del Contraente.

1.6 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali - presenti e futuri - relativi al premio dell'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.

1.7 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione, sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi dove ha sede legale il Contraente e/o l'Assicurato.

1.8 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta, con lettera raccomandata o fax o posta elettronica o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a certificarne la provenienza.

1.9 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.10 Clausola broker

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato.

Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker incaricato si intenderà come fatta alla Società e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker incaricato in nome e per conto del Contraente/Assicurato, si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

Non viene meno il potere del Contraente di corrispondere i premi o inviare comunicazioni direttamente alla Società.

La Società dà e prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato tramite il Broker incaricato e riconosce che il pagamento effettuato in buona fede dal Contraente al Broker incaricato si considera - ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 C.C. - come eseguito nei confronti della Società e deve pertanto intendersi liberatorio per il Contraente.

Il Broker incaricato si impegna a dare una tempestiva comunicazione alla Società degli incassi realizzati per titoli relativi al presente contratto rilasciati dalla Società medesima procedendo quindi a regolarne i rispettivi importi con estratto all'ultimo giorno del mese nel quale è stato effettuato l'incasso e alla corresponsione materiale dei premi entro il giorno 10 del mese successivo.

La remunerazione del Broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Società nella misura percentuale del premio imponibile indicata nella documentazione della procedura esperita per l'affidamento del presente contratto.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

In ogni caso, tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Compagnia alla propria rete di vendita diretta e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

1.11 Coassicurazione e delega (se consentita dalla procedura di selezione per l'affidamento del contratto)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, ciascuna di esse deve essere indicata nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in espressa deroga all'articolo 1911 del Codice Civile - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicuratrici nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione. Rimane stabilito che:

- con la firma del presente contratto le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente ed ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker incaricato che provvederà a rimmetterli unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici. In caso di revoca dell'incarico al broker, e successivamente alla cessazione dello stesso, il pagamento dei premi potrà essere effettuato dal Contraente direttamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;

Nel caso in cui il presente contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 del Codice Civile, essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del Contraente. La delega assicurativa è assunta dalla Società indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

1.12 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

1.13 Informazione sinistri

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza annuale, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri riguardanti il presente contratto e, in particolare, l'elenco dei sinistri denunciati, recante:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato” e “chiuso senza seguito”);
- importo liquidato e relativa data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, se richiesto, le motivazioni scritte.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta scritta.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui alla norma “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio della comunicazione di recesso.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della richiesta inviata a mezzo fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o PEC, assegnando alla Società un termine non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere al proprio impegno ovvero per produrre controdeduzioni, dopodiché potrà intervenire con le modalità previste dalle norme in vigore.

1.14 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.15 Determinazione e Regolazione del premio

Il premio dell'assicurazione è determinato in forma fissa nell'importo indicato nella Scheda Tecnica che forma parte integrante del contratto. La presente polizza non è pertanto soggetta a regolazione del premio.

SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli Assicurati indicati nella Scheda Tecnica di polizza a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti delle persone fisiche assicurate, direttamente connessi all'espletamento del rispettivo mandato o del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio svolti per conto del Contraente.

Per i menzionati soggetti le garanzie vengono prestate, nei termini previsti in polizza, sia in costanza di rapporto di servizio o mandato con il Contraente, sia nel caso di successiva cessazione del mandato o del servizio, per mancata rielezione o rinomina, quiescenza o dimissioni.

Le spese comprese nell'assicurazione sono:

- le spese, i diritti e gli onorari, per l'intervento del legale incaricato;
- le spese sostenute per il visto di congruità del competente ordine professionale;
- gli onorari e le competenze dei periti e consulenti tecnici di parte;
- gli oneri per l'intervento del consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- le spese per l'IVA relative all'attività di avvocati e consulenti tecnici, qualora il contraente non sia autorizzato alla detrazione dell'imposta;
- le spese relative alla procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione;
- le spese relative alla negoziazione assistita;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti a transazione autorizzata dalla Società;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.

Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della causa.

2.2 Prestazioni garantite

Nei limiti dei massimali previsti nel frontespizio di polizza e nella **Sezione 4**, le garanzie sono operanti:

1. per la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato o servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, compresi - a parziale deroga di quanto stabilito alla norma **2.3 "Esclusioni"** - i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.
2. per la difesa penale per delitto doloso, subordinatamente al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:
 - proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato;
 - derubricazione a reato colposo;
 - archiviazione per infondatezza della notizia di reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa ed è inoltre esclusa la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Fermo restando l'obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o l'Assicurato abbia avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale, la Società provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti previsti dalla norma Anticipo indennizzi, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso siano accertati nei confronti degli Assicurati, con sentenza definitiva, elementi

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

di responsabilità per dolo, la Società richiederà agli stessi il rimborso di tutti gli oneri (spese legali e/o peritali) eventualmente anticipati in ogni grado di giudizio, in deroga alla lettera f) della successiva norma 2.3 Esclusioni. Si comprendono, a parziale deroga di quanto stabilito alla lett. b) della norma 2.3 Esclusioni, i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;

3. per le spese di resistenza per azioni di responsabilità o pretese avanti al T.A.R. o al Consiglio di Stato o al Presidente della Repubblica. La garanzia è operante, indipendentemente dalla presenza di una polizza di Responsabilità Civile, con il limite del massimale, per sinistro e per periodo assicurativo annuo, specificatamente indicato nella SCHEDA TECNICA DI POLIZZA ai sensi dell'art. 4.1, secondo comma.
4. per sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi davanti al Giudice Ordinario, in conseguenza di un presunto comportamento illecito degli Assicurati. Tale garanzia opera solo nel caso in cui il sinistro sia coperto da un'apposita assicurazione della Responsabilità Civile, ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile.

Tuttavia, nel caso in cui – pur esistente – la predetta copertura di responsabilità civile non sia operante per esclusione del sinistro dalle garanzie di polizza e non per la presenza di franchigie o scoperti o per comportamenti dolosi degli assicurati, la presente garanzia viene prestata a primo rischio.

Si precisa inoltre che se la richiesta è connessa ad una vertenza prevista al punto 3, il massimale complessivo delle due azioni è quello indicato per il punto 3.

5. per le spese a carico dell'Assicurato Contraente dovute dallo stesso a titolo di rimborso delle parcelle legali sostenute dagli Assicurati per la difesa in procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto, salvo il caso in cui siano accertati a loro carico e con sentenza definitiva, elementi di responsabilità per dolo o colpa grave.

Fermo l'obbligo per l'Assicurato Contraente di denunciare il sinistro nel momento in cui sia venuto a conoscenza dell'avvio del procedimento a carico del dipendente e/o amministratore assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute, entro il limite del massimale previsto in polizza, solo quando la sentenza sia passata in giudicato.

6. per la difesa in procedimenti penali a carico delle persone fisiche assicurate, derivanti dalla circolazione stradale di veicoli, in conseguenza di incidente occorso durante l'utilizzo dei detti veicoli per ragioni di mandato o servizio svolto per conto del Contraente medesimo.
7. per l'esercizio di azioni volte ad ottenere il risarcimento di danni, materiali e non, subiti dall'Ente Assicurato - per fatti illeciti di terzi - in relazione all'esercizio dell'attività o all'utilizzazione di beni per fini istituzionali. La presente garanzia opera limitatamente alla fase giudiziale, con esclusione di quella stragiudiziale.
8. per la tutela dei diritti degli Assicurati nel caso in cui debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria.

Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a **euro 1.000,00**.

A titolo esemplificativo e non limitativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- *Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza)* in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- *Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy)* in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- *Decreto Legislativo n. 193/07* in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- *Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente)* in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Legge 06.11.2012 n° 190 Anticorruzione.

Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria.

2.3 Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) nei casi in cui, a giudizio del Contraente, si configuri un conflitto di interessi fra questi e l'Assicurato;
- b) per controversie in materia fiscale/tributaria e in materia amministrativa, fatta eccezione per le fattispecie specificatamente previste alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
- c) relativamente a controversie per fatti conseguenti a tumulti e sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, sciopero e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive;

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

- d) per controversie insorte fra le persone fisiche assicurate;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto diversamente previsto alla norma 2.2 Prestazioni garantite;
- g) per le vertenze di natura contrattuale;
- h) per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili nonché derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, fatta salva l'ipotesi di cui al punto 6 della norma 2.2 Prestazioni garantite, rispetto alle quali la garanzia è tuttavia esclusa se:
 - il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA ove prevista;
 - il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
 - il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa.

2.4 Estensione territoriale delle garanzie

Per tutte le coperture, la garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa.

2.5 Delimitazione temporale della garanzia

La garanzia viene prestata per i sinistri insorti nel periodo di efficacia dell'assicurazione e pertanto la copertura assicurativa vale:

- a) per i sinistri derivanti da fatti o atti verificatisi non oltre 5 (cinque) anni prima della data di decorrenza del presente contratto, con esclusione dei casi pregressi conosciuti precedentemente alla stipula dello stesso. Ai fini dell'operatività dell'assicurazione per i procedimenti penali il sinistro deve intendersi conosciuto con la notifica dell'informazione di garanzia, la citazione o presentazione a teste con assistenza del difensore ovvero l'esercizio dell'azione penale, inteso che l'insorgenza del sinistro è determinata come da specifica definizione di polizza. Agli effetti di quanto disposto agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna notizia - in ordine a comportamenti degli Assicurati - e di non essere a conoscenza di situazioni, che possano far supporre, già al momento della sottoscrizione del contratto, il sorgere di una controversia che impegni la garanzia assicurativa;
- b) per le denunce di sinistro presentate alla Società, nei modi e nei termini della norma "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", entro 5 (cinque) anni dalla cessazione del presente contratto, ovvero per i sinistri denunciati alla Società entro i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione del mandato per gli amministratori o alla cessazione del rapporto di lavoro - purché non dovuto a licenziamento per giusta causa - per i dipendenti, a condizione che si riferiscano ad atti o fatti riconducibili al periodo di efficacia della presente polizza. Per le denunce di cui alla presente lett. b) i massimali indicati in polizza rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri denunciati nel periodo di ultrattività della garanzia

Qualora il sinistro si protragga attraverso diversi atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio o i procedimenti a carico di una o più persone assicurate che traggano origine dal medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero dei soggetti coinvolti e dagli oneri sopportati da ciascuno di essi.

2.6 Individuazione e variazione degli Assicurati

L'assicurazione deve intendersi prestata per la totalità dei dipendenti e degli amministratori del Contraente, per l'identificazione dei quali faranno fede le evidenze amministrative del Contraente medesimo, il quale è pertanto esonerato oltre che dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, dall'onere di comunicare eventuali variazioni o sostituzioni nel novero degli stessi, che dovessero intervenire nel corso del periodo di validità dell'assicurazione.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

2.7 Legittimazione

La Società dà e prende atto che:

- la presente assicurazione viene stipulata dal Contraente anche a favore degli Assicurati nella stessa indicati, con il loro espresso consenso;
- il Contraente adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione ed esercita o può esercitare consequenzialmente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva ed in luogo degli Assicurati, con il consenso degli Assicurati stessi che si intende espressamente prestato nei confronti della Società sin dalla stipula dell'Assicurazione, anche se non formalmente documentato e/o manifestato

2.8 Sanction Limitation and Exclusion Clause

Resta stabilito che la Società non sarà obbligata a garantire copertura alcuna o al pagamento di sinistro alcuno, ancorché indennizzabile a termini di polizza, qualora così facendo si esponesse a certe e dimostrabili sanzioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi, regolamenti o direttive dell'Unione Europea, Regno Unito e Stati Uniti d'America.

In ogni caso, in caso di conflitto tra fonti normative disciplinanti il regime di sanzioni tra Stati, resta stabilita la supremazia del diritto europeo e l'applicazione del Regolamento (CE) n. 2271/96 (cd. Regolamento di blocco) e del Regolamento (UE) n. 267/2012.

3.0 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.1 Denuncia del sinistro e scelta del Legale

L'Assicurato e/o il Contraente deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato e/o il Contraente dovrà far pervenire alla Società (o all'agenzia cui è assegnato il contratto) la notizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per l'esercizio dei propri diritti di difesa. Il ritardo di oltre due anni, comporterà la prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 2952 II° comma del Codice Civile.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, tra quelli che esercitano nel Distretto di Corte d'Appello ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di residenza dell'Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel Distretto di Corte d'Appello di propria residenza, comunicandone il nominativo alla Società. In tale ultimo caso la Società rimborsa anche le eventuali spese sostenute - esclusivamente in sede giudiziale - per un secondo legale domiciliatario, nel limite massimo di **euro 5.000,00** da intendersi compreso e non in eccedenza al massimale assicurato.

Se l'Assicurato non fornisce indicazione del legale scelto, la Società lo invita a fornirgli e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale anche nel caso di conflitto di interessi con la Società.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato, il quale dovrà fornirgli informazione completa e veritiera su tutti i fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria.

La Società prende atto che l'Assicurato può avvalersi della facoltà di sostituire il legale precedentemente indicato per la gestione della controversia, purché la data di decorrenza dell'incarico al nuovo legale sia successiva alla data di cessazione del precedente incarico.

3.2 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile, sia penale sia per la responsabilità amministrativa, se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo transattivo deve essere preventivamente concordato con la Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della pratica, salvo i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare, i quali verranno ratificati dalla Società verificate l'urgenza e la congruità dell'operazione. In ogni caso, la Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

3.3 Pagamento dell'indennizzo

La Società liquiderà all'Assicurato dopo aver valutato la sussistenza della garanzia e su presentazione di regolare parcella - o nota pro forma - tutte le spese sostenute entro il limite del massimale stabilito, entro trenta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione, oppure comunica all'Assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo.

Tutte le somme comunque ottenute, per capitale, rivalutazione monetaria ed interessi, spettano integralmente all'Assicurato.

Spetta viceversa alla Società - nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile - quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari, in favore dell'Assicurato.

Le spese legali e peritali di soccombenza sono a carico della Società anche se pattuite transattivamente, ad esaurimento di quanto è a carico eventualmente di altro assicuratore.

Le spese di soccombenza vengono corrisposte sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale (transazione) che obbliga l'Assicurato al pagamento.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata di un titolo, la Società tiene indenne l'Assicurato limitatamente alle spese inerenti i primi due tentativi.

Gli atti di quietanza dovranno essere espressamente sottoscritti dal Contraente.

Capitolato speciale dell'assicurazione Tutela legale

3.4 Anticipo indennizzi

In caso di sinistro la Società s'impegna a concedere rimborsi per anticipazioni effettuate in corso di controversia, a condizione che si riferiscano all'anticipazione del "Fondo spese" richiesto dal legale incaricato e ad attività effettivamente svolte, dietro presentazione di regolare fattura o nota pro forma.

L'anticipo verrà riconosciuto entro il limite del massimale assicurato per sinistro, anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel sinistro medesimo.

Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità degli anticipi riconosciuti.

Limitatamente al punto 2. della norma **2.2 Prestazioni garantite**, l'anticipo sarà limitato a **euro 5.000,00** e ciò anche nel caso di coinvolgimento di più Assicurati nel medesimo sinistro.

In relazione agli anticipi riconosciuti dalla Società, il Contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicurato, con l'impegno di quest'ultimo a rimborsare alla Società stessa gli importi da questa anticipati, per ogni grado di giudizio, qualora, con sentenza definitiva, sia accertata, con sentenza definitiva, la sussistenza di elementi di responsabilità dell'Assicurato derivanti da **dolo o colpa grave**, o comunque sia accertata una delle ipotesi di esclusione dalla copertura assicurativa previste dal contratto.

Limitatamente a procedimenti per giudizi ed azioni di responsabilità amministrativa (punto 4. della norma 2.2 Prestazioni garantite), resta confermato che **la Società rimborserà le spese sostenute**, entro il limite del massimale previsto in polizza, **solo ad intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento o assoluzione dell'Assicurato**.

4.0 MASSIMALI - SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI RISARCIMENTO

4.1 Massimali assicurati - Massimale specifico per la garanzia art. 2.2 Prestazioni garantite punto 3

L'assicurazione è prestata con i massimali di garanzia di **euro 50.000,00** per sinistro, e di **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.

È fatta eccezione per la garanzia prevista all'art. **2.2 Prestazioni garantite, sub 3**, per la quale l'assicurazione è operante con il limite del massimale, per sinistro e per periodo assicurativo annuo, specificatamente indicato nella **SCHEDA TECNICA DI POLIZZA**.

4.2 Franchigia

La presente assicurazione è prestata con una franchigia di **euro 1.000,00** per sinistro.

SCHEDA TECNICA

Contraente: **UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**
Corso Alberto Pio, 91 – CAP 41012 Carpi (MO) - C.F. e P. IVA 00221720360

durata del contratto: **anni 5, con**
effetto dal: **30/09/2023**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2024**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Assicurati:

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori (Presidente, Assessori e Consiglieri);
- c) il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di Posizioni Organizzative (APO)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

Massimali assicurati

- **euro 50.000,00** per sinistro, con il limite di
 - **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo,
- indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.

Limitatamente al punto **3** dell'art. **2.2 Prestazioni garantite**, è stabilito un massimale di **euro 5.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (21,25%) - è determinato forfetariamente in misura fissa nell'importo di **euro** _____ e non è pertanto soggetto a regolazione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI CAMPOGALLIANO**
P.zza Vittorio Emanuele II°, 1 - 41011 Campogalliano (MO) C.F. e P.IVA 00308030360

durata del contratto: **anni 5, con**
effetto dal: **30/09/2023**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2024**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Assicurati:

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri);
- c) il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di Posizioni Organizzative (APO)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

Massimali assicurati

- **euro 50.000,00** per sinistro, con il limite di
- **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo,

indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.

Limitatamente al punto **3** dell'art. **2.2 Prestazioni garantite**, è stabilito un massimale di **euro 3.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (21,25%) - è determinato forfetariamente in misura fissa nell'importo di **euro** _____ e non è pertanto soggetto a regolazione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI CARPI**
Corso Alberto Pio, 91 – 41012 Carpi (MO) - C.F. e P.IVA. 00184280360

durata del contratto: **anni 5, con**
effetto dal: **30/09/2023**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2024**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Assicurati:

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri);
- c) il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di Posizioni Organizzative (APO)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

Massimali assicurati

- **euro 50.000,00** per sinistro, con il limite di
 - **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo,
- indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.
Limitatamente al punto 3 dell'art. 2.2 **Prestazioni garantite**, è stabilito un massimale di **euro 5.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (21,25%) - è determinato forfaitariamente in misura fissa nell'importo di **euro _____** e non è pertanto soggetto a regolazione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI NOVI DI MODENA**
Viale Vittorio Veneto, 16 - 41016 Novi di Modena (MO) C.F. e P. IVA 00224020362

durata del contratto: **anni 5, con**
effetto dal: **30/09/2023**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2024**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Assicurati:

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri);
- c) il Segretario, i Dirigenti, i Responsabili di Posizioni Organizzative (APO)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

Massimali assicurati

- **euro 50.000,00** per sinistro, con il limite di
 - **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.
- Limitatamente al punto **3** dell'art. **2.2 Prestazioni garantite**, è stabilito un massimale di **euro 3.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (21,25%) - è determinato forfetariamente in misura fissa nell'importo di **euro** _____ e non è pertanto soggetto a regolazione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE

SCHEDA TECNICA

Contraente: **COMUNE DI SOLIERA**
Piazza della Repubblica, 1 - 41019 Soliera (MO) - C.F. e P. IVA 00221720360

durata del contratto: **anni 5, con**
effetto dal: **30/09/2023**
scadenza il: **30/09/2028** con frazionamento del premio semestrale
scadenza prima rata il: **31/03/2024**
scadenza rate successive: **30/09 e 31/03** di ogni anno di durata contrattuale

Assicurati:

- a) il Contraente
- b) gli Amministratori (Presidente e Consiglieri);
- c) Direttore e Responsabili di Posizioni Organizzative (APO)
- d) tutti gli altri Dipendenti.

Massimali assicurati

- **euro 50.000,00** per sinistro, con il limite di
 - **euro 200.000,00** per periodo assicurativo annuo,
- indipendentemente dal numero dei sinistri e degli Assicurati coinvolti.

Limitatamente al punto **3** dell'art. **2.2 Prestazioni garantite**, è stabilito un massimale di **euro 3.000,00** per sinistro e per periodo assicurativo annuo.

Elementi per il conteggio del premio annuo lordo

Il premio annuo dell'assicurazione - al lordo delle imposte vigenti pro tempore (21,25%) - è determinato forfaitariamente in misura fissa nell'importo di **euro** _____ e non è pertanto soggetto a regolazione.

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

LA SOCIETÀ

IL CONTRAENTE